

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, On. Mariastella Gelmini

e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto, Avv. Vincenzo Nunziata

Al Vice-Capo di Gabinetto, Dr. Emanuele Fidora

Al Responsabile della Segreteria Tecnica, Prof. Alessandro Schiesaro

Oggetto: Valutazioni e proposte dell'APRI (Associazione Precari della Ricerca Italiani) sui temi oggetto del DDL di riforma di governance e reclutamento.

Amsterdam, 05/06/2009

Gent.mo Ministro,

in attesa della presentazione del DDL di riforma di governance e reclutamento dell'Università e di poter esprimere un giudizio compiuto sul testo, sottoponiamo alla Sua attenzione alcune proposte concrete, su alcuni specifici punti toccati dal DDL, che riteniamo possano migliorare il testo in fase di elaborazione.

Restiamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti e per confrontarci sulle nostre proposte.

Cordiali saluti

Francesco Cerisoli
Presidente dell'APRI

Reclutamento

Bisogna innanzitutto chiarirsi sulla *filosofia* alla base di una riforma del reclutamento. Se la filosofia è quella, che noi condividiamo, di responsabilizzare il singolo Dipartimento nella scelta dei professori e ricercatori da reclutare, creando una sana competizione tra i Dipartimenti delle varie Università basata sulla valutazione, allora proprio non riusciamo a capire perché mai si preveda un concorso con la presenza di commissari esterni che, come è sempre stato finora, sarà facilmente utilizzato dalle singole Università come elemento deresponsabilizzante.

Pertanto riteniamo che, coerentemente con le finalità di non permettere che si possa continuare a nascondersi dietro l'alibi del "regolare concorso", sia necessario prevedere una procedura sul modello internazionale delle "call for applications" basata sulla valutazione dei curricula dei candidati. Eventualmente, siamo favorevoli alla presenza di referee esterni (possibilmente stranieri) ma, appunto, in qualità di revisori, non di commissari di concorso: la responsabilità sulla scelta del reclutato o promosso deve ricadere interamente sul Dipartimento.

Pertanto presentiamo la seguente proposta di emendamento all'art. 5 punto e) della bozza di ddl del 18 maggio 2009:

Costituzione delle commissioni di valutazione comparativa di cui alla lettera a), numero 1) secondo modalità stabilite da regolamenti di ateneo e che prevedono la partecipazione di professori afferenti ai settori scientifico-disciplinari oggetto del bando, eventualmente integrati con professori afferenti a settori scientifico disciplinari correlati, tutti appartenenti all'università che bandisce il concorso.

La modalità di valutazione è effettuata sulla base dei curricula e dei titoli scientifici presentati dai candidati e si avvale, in maniera non vincolante, di giudizi espressi da esperti italiani e stranieri, di riconosciuta fama internazionale, esterni all'ateneo interessato. Tali giudizi diventano pubblici all'atto della proclamazione del vincitore. La commissione si deve altresì avvalere di precisi criteri numerici e bibliografici, ove disponibili, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

La commissione può richiedere ai candidati un seminario pubblico per illustrare le proprie ricerche e la propria esperienza scientifica.

Coerentemente con questa proposta sul reclutamento, che allineerebbe finalmente l'Italia agli altri Paesi occidentali, è necessario sia predisporre un pacchetto di interventi tesi a favorire, dopo opportune valutazioni ex-post, quei Dipartimenti che avvieranno pratiche virtuose di reclutamento, sia a prevedere meccanismi di abilitazione nazionale "seri". Di seguito le nostre proposte a riguardo.

Valutazioni ex-post. Incentivi per i Dipartimenti virtuosi

1. Previsione che il 50% della quota del FFO erogata in base alla valutazione dell'ANVUR (che ci auguriamo possa aumentare fino al 30%) venga assegnata esclusivamente sulla base della valutazione della produzione scientifica, su base dipartimentale, del personale (ricercatori a tempo determinato e indeterminato, professori associati, professori ordinari) reclutato o promosso negli ultimi 5 anni.
2. Estensione del comma 1bis, art. 3 della legge 176/2007 anche ai professori di I e II fascia risultati vincitori in una procedura di promozione o reclutamento.

Comma 1bis, art. 3, legge 176/2007 (legge in vigore)

La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni.

Abilitazione nazionale

1. Al fine di evitare possibili "conflitti di interesse", previsione che la commissione sia costituita prevalentemente da commissari appartenenti ad università straniere.
2. Onde consentire al MIUR di poter stabilire dei criteri di valutazione rigorosi e poter porre una "asticella alta" al conseguimento dell'abilitazione nazionale, previsione che il Decreto Ministeriale che dovrà fissare i parametri cui dovrà attenersi la commissione abbia natura regolamentare.

Assegnazione dei fondi di ricerca

1. Una quota non inferiore al 20% del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) deve essere assegnato, su base triennale, a giovani ricercatori in possesso del titolo di dottore di ricerca da non più di 6 anni prescindendo dalla loro situazione contrattuale; l'assegnazione dei fondi è vincolata alla scelta, da parte del vincitore, di una Università od un Ente pubblico di ricerca ove svolgere la propria attività. Qualora il richiedente non sia titolare di una posizione a tempo indeterminato presso un'Amministrazione dello Stato, la richiesta di fondi deve prevedere l'ammontare stipendiale lordo corrispondente ad una posizione triennale di ricercatore a tempo determinato da svolgersi presso l'Università o l'Ente di Ricerca prescelto.
2. Possono concorrere alla rimanente quota dei fondi FIRST docenti e ricercatori delle Università e degli enti di ricerca a tempo determinato ed indeterminato; nei progetti di collaborazione che coinvolgono più centri di ricerca, il coordinatore nazionale deve essere un professore di prima o di seconda fascia, mentre nessun vincolo è posto alla coordinazione delle unità locali.
3. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati deve essere effettuata da apposita commissione nominata dall'ANVUR che si avvale, in maniera vincolante, di revisori esterni anonimi secondo il modello della peer-review. Almeno il 75% dei revisori esterni deve essere straniero. I progetti vengono sottomessi e valutati secondo l'articolazione in settori di ricerca prevista dall'European Research Council.

Riforma del post-dottorato

1. Abrogazione delle innumerevoli figure precarie di ricerca e adozione di sole due figure di ricercatore post-doc: "junior scientist" e "ricercatore a tempo determinato". Previsione che sia possibile essere inquadrati in queste due figure per un massimo complessivo di otto anni. A partire dal 2013 entrambe le posizioni devono essere vincolate al conseguimento del dottorato di ricerca.
2. La posizione di junior scientist può essere assegnata solo in relazione ad uno specifico progetto di ricerca finanziato dal MIUR, da una agenzia internazionale o dalle regioni; la valutazione comparativa prevede soltanto l'esame dei titoli e pubblicazioni; è possibile estendere di un anno rispetto al termine dello specifico progetto di ricerca la durata della posizione di junior scientist.
3. La posizione di ricercatore a tempo determinato è del tutto equivalente a quella del ricercatore dal punto di vista stipendiale e previdenziale; è possibile estendere la durata della posizione di ricercatore a tempo determinato qualora il ricercatore sia assegnatario di un progetto di ricerca finanziato dal MIUR, dalle regioni, o da una agenzia internazionale: tale estensione deve coprire la durata complessiva del progetto stesso e consentirne il completamento.

Norme riguardanti gli affidamenti didattici

Riteniamo che sia diventata improcrastinabile una regolamentazione delle "docenze a contratto". Molte università, proprio grazie all'uso e all'*abuso* dei professori a contratto, spesso nemmeno retribuiti, hanno a lungo vissuto al di sopra delle loro possibilità, aprendo corsi e sedi distaccate in luoghi improbabili, senza possedere il corpo docente per farvi fronte. Questo problema va affrontato al più presto, e non solo mediante una rimodulazione dei requisiti minimi. Avanziamo quindi le seguenti proposte:

1. Divieto per le università di affidare incarichi di didattica ufficiale o integrativa *a titolo gratuito* salvo i seguenti casi:
 - a. incarichi che rientrino nel carico didattico dei professori universitari;
 - b. incarichi conferiti a professori universitari in pensione;
 - c. incarichi concordati con professori stranieri in qualità di "visiting professor", con particolare riferimento a corsi di dottorato.
2. Previsione che i contratti di insegnamento conferiti ai sensi del comma 10 art. 1 legge 4 novembre 2005, n. 230 abbiano un importo minimo di 150 euro lordi per ogni ora di didattica frontale, fermo restando l'autonomia degli atenei nella stipula di tali contratti.

Rappresentanza dei ricercatori non strutturati negli organi collegiali

Previsione della presenza di rappresentanti di ricercatori e docenti non di ruolo (assegnisti, ricercatori a tempo determinato, professori a contratto) negli organi collegiali, in particolare in Senato Accademico e Consigli di Dipartimento.

Estinzione del ruolo del ricercatore

Al fine di evitare una ulteriore precarizzazione della ricerca, è assolutamente indispensabile l'abolizione del comma 7 art. 1 della legge 4 novembre 2005 n. 230, come peraltro annunciato in campagna elettorale.

Ricambio generazionale

Prevedere che l'età di pensionamento obbligatorio per tutti i professori universitari e i ricercatori sia 65 anni (così come avviene nel resto del mondo).

Norme transitorie

Onde evitare il blocco dei concorsi a ricercatore, prevedere che, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi riguardanti l'abilitazione nazionale ed il reclutamento, sia possibile continuare a bandire concorsi a ricercatore con le regole della legge 1/2009.